



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	GIARDINO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GABRIELI	GASPARE	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SOLE	BRIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1324/12
depositato il 03/05/2012

- avverso la sentenza n. 505/5/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECC
contro: AG ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

www.commercialistatelematico.com

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920110010664662 IRPEF-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920110010664662 IVA-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1324/12

UDIENZA DEL

03/06/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

1324/12/15

PRONUNCIATA IL:

03.06.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17.06.2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Roberto Taurino

Roberto Taurino





OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 01/03/2011 il Sig. ... qualità di legale rappresentante della ... on sede legale in ... presentava ricorso avverso l'A.E. - Ufficio di Lecce, in relazione alla cartella di pagamento n. 05920110010664662, notificato in data 16/03/2011 e concernente IRPEF, per l'anno d'imposta 2007 (oltre interessi e sanzioni), invocando la riforma con il reclamo delle spese.

La predetta cartella recava la iscrizione a ruolo di un debito d'imposta IRES e IVA per l'anno 2007, quantificato in complessivi € 41.041,24, comprese sanzioni e interessi.

Nel predetto ricorso, il contribuente affermava che la dichiarazione per l'anno d'imposta precedente, comportante un credito d'imposta di € 27.027,00 - portato a credito nel successivo anno 2007 - non era stata presentata e, a tanto, aveva provveduto in data 15/7/2010 con il modello UNICO 2007, contenente il predetto risultato positivo. Successivamente, il contribuente inoltrava istanza di annullamento dell'avviso ricevuto il 07/7/2010. Pertanto, si eccepisce illegittimità ed infondatezza della cartella.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Lecce con le controdeduzioni presentate in data 31/5/2011, chiedendo alla CTP di Brindisi di dichiarare infondate le eccezioni sollevate dal contribuente e, per l'effetto, rigettare il ricorso proposto condannando la controparte alle spese di lite.

Nello specifico, l'A.E. dichiara che l'accertamento d'ufficio è fondamentale e sostanziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione di un credito IVA. Se l'Ufficio non ha esercitato tale potere, il credito non esiste ai fini della detrazione, ma rimane aperta solo la strada del rimborso. Con riguardo alla proposta istanza di sospensione cautelare, l'Ufficio non ritiene sussistano i presupposti per la concessione della medesima.

Resisteva anche Equitalia ETR S.p.A. per sostenere la propria carenza di legittimazione passiva.

In data 07/10/2011 si è riunita la CTP di Lecce, la quale ha pronunciato la Sentenza n. 505/2011 con cui, nel confermare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'A.E., ha rigettato il ricorso, rilevando che *"che secondo l'art.2 comma 7° del DPR 22/0/98, n.322 sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l'applicazione delle sanzioni per il ritardo, e quelle*

2



presentate con ritardo superiore 90 giorni si considerano omesse; non vi è dubbio, quindi, che la dichiarazione per l'anno d'imposta 2006, presentata dalla ricorrente in data 15/07/2012 debba ritenersi omessa. Pertanto, l'accertata omissione della dichiarazione annuale produce l'effetto di impedire il computo e la detrazione dell'eventuale credito d'imposta nella dichiarazione dell'anno successivo, dato che l'art.55, comma 1°, del DPR 633/1992 stabilisce che, se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale, possono essere computati in detrazione nell'anno successivo - solo i versamenti eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art.19 risultanti dalla dichiarazione annuale o trimestrale -"

Il ricorso non è stato accolto, le spese seguono la soccombenza.

Avverso la sopracitata Sentenza - relativa al ricorso n.1065/11 - proposto avverso la cartella di pagamento n.05920110010664662 per l'importo di € 41.041,24 relativo all'anno d'imposta 2007, in data 20/04/2012, interponeva appello il contribuente, chiedendone l'integrale riforma, con vittoria di spese.

In particolare, si contestava la decisione dei Primi Giudici rilevando "difetto di motivazione, adesione acritica alla tesi infondata e non dimostrata dell'Ufficio; non ravvisandosi alcun iter argomentativo, ritenendo eluso il dovere di spiegare per quale ragione hanno disatteso le difese della contribuente".

In merito all'aspetto sostanziale, si rileva quanto segue:

- A. l'illegittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la legittimità e correttezza dell'operato dell'A.F. La cartella di pagamento impugnata è la conseguenza dell'illegittimo disconoscimento da parte dell'A.F. del diritto alla detrazione IVA della Società fatta valere con un'errata procedura-nonché dell'errata interpretazione degli artt.li 30 e 55 del D.P.R.633/72. Prova ne è la R.M. n.74/E del 19/04/2007 con cui l'A.E.;
- B. ha preso atto dell'orientamento giurisprudenziale volto a ritenere che ove il contribuente fruisca di un credito d'imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione, in quanto la decadenza del diritto alla detrazione è comminata dalla norma soltanto nel caso in cui il credito o l'eccedenza d'imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile;
- C. ha affermato che l'eccedenza del credito di IVA maturato in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dello stesso Ufficio dell'Agenzia

3



delle entrate di accertare l'esistenza del credito medesimo maturato nell'anno in cui la dichiarazione è stata omessa. Al riguardo, vengono citate due sentenze della CTR - Lecce (n.32/04/12 e n.33/04/12) con cui è stata ritenuta legittima, in seguito ad omessa presentazione della dichiarazione, la detrazione del credito IVA operata da un contribuente nella dichiarazione successiva affermando che "il ricorrente, per l'omissione della dichiarazione IVA 2005, non può essere assoggettato alla notevole perdita del credito legittimamente maturato in tale anno attraverso le registrazioni di fatture di acquisto, vendite e corrispettivi, con sanzioni e interessi, oltre compensi di riscossione. Egli infatti, sarebbe costretto a sopportare un notevole danno economico a beneficio dello stato che godrebbe di un indebito arricchimento". Con la pretesa impositiva, l'A.F. ha violato l'art.10, comma 1° della legge 27/07/2000, n.212 secondo cui "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".

A tal fine, vengono citate le seguenti sentenze:

1) Sentenza della corte di Cassazione n. 5318/2012 "l'A.F. può procedere, ai sensi dell'art.36-bis del D.P.R. 600/73 solo alla correzione di errori, alla riduzione di detrazioni o crediti d'imposta ovvero riscontrare la rispondenza dei pagamenti, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente. Ogni altro elemento che non è immediatamente desumibile da quanto dichiarato dal contribuente, non può essere rettificato tramite i cosiddetti avvisi bonari, ma è necessario un avviso di accertamento motivato.

2) Sentenza CTR Lecce n.33/04/2012 del 23/01/2012 " il disconoscimento dell'IVA a credito non può effettuarsi senza un prodromico avviso di accertamento". Pertanto, la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo deve seguire alla definitività dell'atto.

Pertanto, il contribuente chiede, in riforma della sentenza impugnata, tra l'altro, di annullare totalmente l'atto impugnato perché del tutto illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto, o in subordine, ridurre l'ammontare delle somme dovute.

In data 21/06/2012 anche l'Agenzia delle Entrate presentava le proprie controdeduzioni, con cui contestava l'atto d'Appello proposto dal ricorrente e chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo che la contribuente non poteva portare in detrazione il credito del 2006, non avendo presentato la relativa dichiarazione nei termini, e che la dichiarazione mod. UNICO 2007 presentato il 15/7/2010 doveva ritenersi omessa, essendo stata presentata con ritardo di oltre 90 giorni dalla data stabilita.



Sulla base delle suddette ragioni, l'Agenzia delle Entrate – direzione Provinciale di Lecce chiedeva dunque alla CTR della Puglia di rigettare l'appello e confermare la Sentenza ingiustamente impugnata, condannando la controparte alle spese di giudizio.

OSSERVA

La società ricorrente, come sopra esposto, ha ommesso di presentare la propria dichiarazione IVA per l'anno 2006 che indicava un credito IVA di € 27.027,00; per effetto di tale omissione l'Ufficio ritiene che il credito non possa essere portato in compensazione del successivo anno 2007. Anche la Commissione Tributaria Provinciale ha condiviso l'operato dell'Agenzia ed ha rigettato il ricorso.

Questa Commissione, diversamente dai primi Giudici, ritiene che nel caso di dichiarazione iva omessa debba rifarsi a quanto stabilito dalla R.M. n.74 del 19/04/2007 ed a tal proposito si precisa che il ricorrente ha presentato una dichiarazione tardiva che deve considerarsi omessa perché oltre i termini imposti, ma che comunque riporta gli importi risultanti dalla contabilità e che il credito della dichiarazione omessa è stato utilizzato nei termini imposti del secondo anno successivo a quello in cui aveva diritto.

La citata R.M. infatti tratta proprio delle dichiarazioni annuali omesse o tardive oltre i termini e indica le soluzioni da adottare: *"Al riguardo si osserva che le considerazioni della Corte di Cassazione, contenute nella sopra richiamata sentenza n.523 del 2001, possono tornare utili anche con riferimento ai crediti IVA per i quali la relativa dichiarazione annuale è stata omessa, tenendo conto altresì delle citate disposizioni di cui all'art.55 del D.P.R.633/72 in materia di accertamento iniettivo, nonché di quelle di cui all'art.8, comma 3 del D.P.R. 322 del 1988 e del richiamo ivi contenuto al termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione stabilito dall'art.19, comma 1, del D.P.R. 633/72.*

Dalla lettura congiunta degli art. 8 del D.P.R.322/98 e 19 del D.P.R. 633/72 infatti è possibile desumere che la decadenza del diritto alla detrazione ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

In sostanza il Ministero traccia già le linee guida a cui attenersi nei casi in cui è stata omessa una dichiarazione riportante un credito IVA e pone dei limiti che nel caso risultano osservati; rimane il problema della verifica del credito riportato in detrazione



dell'anno successivo; l'importo infatti deve essere certo e risultare dalla documentazione in atti; in sostanza dalla contabilità aziendale deve risultare con chiarezza l'evoluzione dell'IVA a credito o debito nell'anno in cui risulta omessa la dichiarazione; tale attività dovrebbe può essere svolta dall'Ufficio che accerta direttamente ovvero in assenza dall'accertamento, dallo stesso contribuente che dimostra la pretesa.

In proposito vi sono diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione (n.05318/2012 e 12012/2006) che ribadiscono il fatto che in caso di omessa presentazione di una dichiarazione il credito non può essere perso, ma può essere conteggiato in detrazione nell'anno successivo, ma evidentemente occorre porre particolare attenzione all'aspetto cartolare della ricostruzione del credito.

Il contribuente ha ricostruito con esibizione di contabilità e prospetti la veridicità e certezza del credito richiesto per cui questa Commissione non può che riconoscere il diritto alla detrazione del credito anche relativo all'anno in cui la dichiarazione risulta omessa.

Per quanto sopra la Commissione accoglie l'appello della società "COSIT S.r.l." ed in riforma della sentenza dei primi Giudici annulla la cartella di pagamento.

La particolarità della questione richiede la compensazione delle spese anche in deroga al principio della soccombenza.

P.Q.M.

www.commercialistatelematico.com

La Commissione accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.

Lecco, li 03 giugno 2015

IL RELATORE




IL PRESIDENTE
